

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 ottobre 2022, n. 336

VAS-1863-VER - Verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG comunale per la ritipizzazione dei suoli di proprietà FIM s.r.l.. Autorità Procedente: Comune di Triggiano.

la Dirigente ad interim della Sezione regionale "Autorizzazioni Ambientali"

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la L.7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.1518 del 31 luglio 2015 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la Determinazione n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.176 del 28 maggio 2020, recante "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*";

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.156 del 15/04/2021, con cui sono stati prorogati per la durata di un anno, sino al 20/05/2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati "*Coordinamento VAS*", conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, e "*Ulivi Monumentali*", conferito alla dott.ssa Antonia Sasso, le cui funzioni comprendono, rispettivamente, lo svolgimento delle istruttorie tecniche dei procedimenti VAS e di responsabile del procedimento amministrativo VAS;

VISTA la D.G.R. n.1575 del 30.09.2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021 sino alla nomina del Dirigente titolare.

VISTE le note prot. r_6994puglia/AOO_089-26/05/2022 e prot. r_puglia/AOO_002-27/05/2022/0000841, con cui i Direttori dei Dipartimenti regionali "Ambiente" e "Sviluppo Economico" hanno definito le modalità

ed i termini dell'Accordo per il passaggio di consegne e l'attuazione del programma di smaltimento arretrati VAS del 12.05.2022 riferito alle dipendenti regionali Antonia Sasso e Simona Ruggiero, che a decorrere dal 21 maggio 2022 hanno cessato i propri rispettivi incarichi di PO presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed assunto servizio presso le Sezioni regionali "Competitività" e "Trasformazione Digitale" del Dipartimento Sviluppo Economico, in virtù degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti dai rispettivi Dirigenti di Sezione con le Determinazioni Dirigenziali n.369 e n.40 del 17 maggio us.;

VISTO altresì che il predetto accordo prevedeva un programma di smaltimento arretrati VAS, comprensivo, tra le altre, della procedura oggetto della presente determinazione, con previsione di chiusura in data 31.7.2022, al fine di garantire la continuità tecnico amministrativa in corso presso le strutture regionali di provenienza;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 190 del 30.5.2022 e n. 220 del 22.6.2022 rispettivamente di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa denominato "Coordinamento VAS" alla dott.ssa Rosa Marrone e di presa d'atto della decorrenza del medesimo incarico a far data 31.5.2022.

VISTO che nella fase del passaggio di consegne e smaltimento degli arretrati le funzionarie uscenti hanno prodotto l'istruttoria tecnico amministrativa del presente provvedimento;

VISTO altresì che l'assolvimento della fase istruttoria consente alla scrivente Autorità Competente di applicare i criteri direttivi della semplificazione amministrativa, al fine di garantire la rapidità dell'adozione del provvedimento, nel rispetto del principio del non aggravamento del procedimento, ove le risultanze istruttorie non rilevino carenza documentale o di informazioni.

Premesso che:

- con nota prot.8270 del 4/03/2022, pervenuta a mezzo PEC in data 07/03/2022 ed acquisita in pari data al n. 2878 di protocollo di questa Sezione, il dirigente responsabile del Settore comunale in indirizzo, in qualità di autorità procedente comunale, ha trasmesso l'istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, allegando la documentazione di seguito elencata in f.to elettronico:
 1. Delibera di Giunta regionale n.2028 del 7/11/2013 di rigetto e rinvio al Comune;
 2. Determinazione Dirigenziale n.280 del 01/03/2022 di formalizzazione della proposta di variante urbanistica, comprensiva di Rapporto Preliminare di Verifica VAS;
 3. Rapporto Preliminare di Verifica VAS;
 4. Elaborati del piano utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente:
 - Relazione_Illustrativa.stamped.pdf
 - tavola_4_comparti_prg_variante.stamped.pdf
 - tavola_5_comparti_prg_vigente.stamped.pdf
 - tav_0_stralci.stamped.pdf
 - tav_2_variante_prg_-_zonizzazione.stamped.pdf
 - tav_3_-_variante_prg_zonizzazione-tav_3_prg_vigente_-_zonizzazione.stamped.pdf
 - tav_6_-_Documentazione_foto.stamped.pdf
 - tav_7_-_Simulazioni_plano-volumetriche.stamped.pdf
 - tav_8_NTE_integrazione.stamped.pdf
 5. Sentenza TAR 2547-2008
 6. Sentenza TAR 2559-2008.
- con nota prot.AOO_089-18/03/2022/3672, inviata a mezzo PEC, inviata a mezzo PEC all'autorità procedente e agli enti interessati ai sensi degli artt.5, 6 e 8, comma 2, della L.R. n.44/2012 ss.mm.ii., questa autorità competente, verificata la completezza della documentazione allegata all'istanza, comunicava l'avvio del procedimento di che trattasi con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito SCMA) ai sensi dell'art.8 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii., per la durata di 30 giorni, indicando il link al Portale Ambientale regionale (http://www.sit.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure+di+Assoggettabilit%C3%A0++VAS) cui accedere per visionare la documentazione sopra elencata, nonché le modalità per l'invio di pareri/contributi/osservazioni da parte dei suddetti SCMA consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R.n.44/2012;

- con la medesima nota prot.3672/2022 questa autorità competente VAS evidenziava: *“Entro i trenta giorni successivi al termine della suddetta consultazione l’autorità procedente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.8 della l.r. 44/2012, ha facoltà di trasmettere a questa autorità competente le proprie osservazioni e/o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Si invita sin d’ora l’autorità procedente in indirizzo ad avvalersi di tale facoltà laddove in esito alla suddetta consultazione emergano peculiarità e criticità per l’ambiente e il patrimonio culturale”*;
- nel corso della suddetta consultazione pervenivano a questa autorità competente i seguenti contributi/pareri/osservazioni:
 - 1) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota prot.10178 del 12/04/2022, indirizzata anche all’autorità procedente comunale, pervenuta a mezzo PEC in data 13/04/2022 ed acquisita in data 21/04/2022 al n.5349 di protocollo di questa Sezione regionale;
 - 2) ARPA Puglia – DAP Bari, con nota prot. 0027712 del 20/04/2022, indirizzata anche all’autorità procedente comunale, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in pari data al n.5223 di protocollo di questa Sezione regionale;

Tutto quanto sopra premesso, dato atto che nell’ambito della presente procedura VAS:

- l’Autorità procedente è il Comune di Triggiano;
- l’Autorità competente VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali, afferente al Dipartimento regionale “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, ai sensi dell’art.4, comma 2, della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Preso atto:

- della Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 30/12/2020, con cui si prendeva atto della soluzione urbanistica prospettata per la risoluzione del contenzioso e, nel contempo, si forniva indirizzo al Settore Assetto del Territorio di procedere alla redazione della variante urbanistica al Piano Regolatore Generale, attivando tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;
- della Determinazione Dirigenziale n.280 dell’01/03/2022 di formalizzazione della proposta di variante urbanistica, comprensiva di Rapporto Preliminare di Verifica VAS;

Tenuto conto dei pareri, contributi istruttori ed osservazioni pervenuti dai succitati SCMA nel corso della suddetta fase di consultazione VAS, che di seguito si riassumono:

1. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che riportava quanto segue
 - *“in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ..., nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le aree disciplinate dalla Norme Tecniche d’Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.*
 - *Relativamente alla circolazione idrica sotterranea ..., il sito in oggetto ricade nel dominio di esistenza del corpo idrico sotterraneo denominato: “Murgia Costiera”, caratterizzato da non buono stato qualitativo e stato quantitativo. Ciò detto ... si prende atto che il carico piezometrico della falda idrica sottesa, potrebbe essere superiore alla quota prevista per gli scavi dei piani interrati degli edifici, ragion per cui, in fase di progettazione esecutiva, sarebbe opportuno realizzare sondaggi meccanici attrezzati con tubo piezometrico.*
 - *Alla luce di quanto sopra esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale, al fine della salvaguardia delle opere fondali e della risorsa idrica sotterranea, ritiene che, la realizzazione dei prospettati piezometri e del correlato preventivo monitoraggio del livello di falda, siano utili, alla corretta definizione degli accorgimenti fondali più opportuni e che gli stessi non comportino un’alterazione significativa al deflusso idrico sotterraneo.”*
2. ARPA Puglia che specificava:
 - *“Questo servizio non concorda con le conclusioni contenute nel rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS agli atti, in quanto ritiene significativo l’impatto derivante dal consumo di suolo e dalla conseguente perdita di servizi ecosistemici forniti...”*

- *Si evidenzia comunque che le azioni di mitigazione previste dal proponente permettono in generale di ridurre la significatività dell'impatto generato dalle opere in progetto secondo le previsioni delle modifiche al PRG.*
- *...si conclude per la non assoggettabilità a VAS con le seguenti proposte di prescrizione da ottemperarsi possibilmente attraverso la produzione di opportuni elaborati preliminarmente alla conclusione del presente procedimento:*
- *Quale compensazione ambientale sia individuata una opportuna area nella disponibilità del proponente o dell'autorità procedente da tutelare ai fini della rinaturalizzazione (destinazione d'uso agricolo, bosco, ecc.) e attualmente abbandonata quale brownfield o destinata a essere impermeabilizzata dagli attuali strumenti urbanistici di dimensioni pari alle previsioni di consumo di suolo determinate dall'edificazione. Il progetto di rinaturalizzazione dell'area individuata dovrà possedere un livello di dettaglio almeno di tipo preliminare o di fattibilità come normato dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i;*
- *sia previsto il riutilizzo di tutto il terreno vegetale, precedentemente scavato ed accantonato, per la rimodellazione delle superfici da sistemare a verde sia all'interno dei lotti che nel possibile sito individuato per la rinaturalizzazione. Le modalità, la localizzazione e la conservazione degli stessi, nonché le modalità di reimpianto, dovranno essere oggetto di opportuno disciplinare di progetto;*
- *sia valutata la possibilità di prescrivere che gli edifici debbano possedere una classe di efficienza energetica di prestazione almeno A3 come individuata dal D.Lgs. 102/14 e dal Decreto Interministeriale 26/06/2015;*
- *siano comunque attuate tutte le proposte di mitigazione già individuate dal proponente.*

PRESO ATTO che l'autorità procedente comunale non ha fornito ulteriori considerazioni alle suddette osservazioni pervenute dai SCMA, nei termini e ai sensi dell'art.8, comma 3, della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito sopra esposte ed esaminata la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici acquisiti agli atti di ufficio, compresi i contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria tecnica, espletata in applicazione dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. ii., relativa alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della proposta in oggetto.

ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

La presente attività istruttoria ha esaminato il RAP formalizzato con n.280 del 01.03.2022 riferimento ai criteri indicati dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e agli esiti della consultazione.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PRG COMUNALE

Trattasi di proposta di "Variante al PRG vigente per ri-tipizzazione suoli di proprietà della società FIM s.r.l.", di un'area urbana destinata in parte a "zona di completamento di tipo "B4", in parte nei Comparti 25 e 27 (lft. 0.6 mc/mq di cui 0.5 mc/mq per la residenza e 0.1 mc/mq per i servizi della residenza), in parte a sede stradale di proprietà della ditta proponente e del Comune di Capurso per esproprio per servitù di condotta. (pg. 3 del Rapporto Ambientale Preliminare, d'ora in poi RAP).

Nelle previsioni del P.R.G. come definitivamente approvato (DGR n. 480/2007), i suoli ricadono nei compartimenti "C" – nn. 25-27 - con destinazione parte a viabilità, zona di rispetto e servizi per la residenza e costituiscono un'area a standard fra la zona di completamento "B4" e la zona di espansione "C". (pg. 14 del RAP)

La finalità della Variante proposta è quella di concludere il procedimento preordinato all'esecuzione delle sentenze T.A.R. – Bari (n. 2547/2008 e n. 2559/2008), secondo quanto sancito da ultimo dalla Regione Puglia con DGR n. 2028 del 7.11.2013 di "adottare una specifica variante al P.R.G. per l'intero compendio delle aree coinvolte comprendenti, oltre ai suoli dei ricorrenti, anche gli ulteriori suoli limitrofi di diversa proprietà, oggetto di diversa destinazione urbanistica rispetto al P.R.G." (pg. 16 del RAP). In particolare la variante ha l'obiettivo di risolvere "sia l'aspetto meramente funzionale dello snodo viario, che urbanistico formale dell'impianto di PRG, riconoscendo inoltre la volumetria spettante come sancito con sentenze nn. 2547/2008-2548/2008". (pg. 18 del RAP)

Nel dettaglio il nuovo assetto prevede:

- *“la soppressione dell’ultimo tratto del doppio asse direzione nord-sud, sostituito da un asse centrale di 12.50 m di larghezza (art. 60 NTE di PRG), contenuto nell’area di proprietà della società FIM, di ricucitura e collegamento agli isolati a nord, raccordato con il doppio asse previsto con una rotatoria semicircolare di distribuzione della circolazione veicolare*
- *la costruzione di due blocchi di edifici circoscritti da portici perimetrali a definire un sistema piazza – edificio” (RAP, pagg. 18-19)*
- *L’area interclusa fra la nuova viabilità di piano e la viabilità esistente, di forma triangolare, resta tipizzata a verde pubblico. (pg. 58 del RAP)*

La variante determina anche l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente con le modifiche all’art. 90, lett. C) con cui è consentito l’intervento edilizio diretto con permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del DPR 380/2001 e l’inserimento di un nuovo articolo dopo l’art. 94.

Le modalità di attuazione delle opere in essa previste prevedono l’intervento diretto, previa convenzione con l’amministrazione comunale per le opere edilizie.

Relativamente alle superfici e ai volumi sviluppabili dalla variante in oggetto si riporta quanto presente nella relazione illustrativa a pag. 17: *“la variante per ri-tipizzazione delle aree F.I.M. condurrebbe ad un incremento del carico insediativo di: volume max. ammissibile mc 21753,90 - mc. 9978,42 (carico insediativo PRG vigente per le attuali destinazioni di zona delle aree di proprietà F.I.M. e altri) = mc. 11775,48 pari a 118 vani”*, che nella tavola 8 relativa alle norme tecniche di attuazione a pag. 2 sono così suddivisi:

- *Lotto A: mq. 3158,00 Volumetria Max mc 19611,90 Sup. Coperta max 2210,60*
- *Lotto B: mq. 419,00 Volumetria Max: mc 2942,00 Sup. Coperta max 293,30.*

Sulla base delle azioni sopra riportate, la presente Variante al PRG comunale per la ritipizzazione dei suoli di proprietà FIM s.r.l. non costituisce il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che ricadono nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

La Variante al PRG comunale per la ritipizzazione dei suoli di proprietà FIM s.r.l. in oggetto ha influenza sullo strumento urbanistico generale e sulla pianificazione comunale di alcuni settori quali ad esempio la mobilità, la zonizzazione acustica e la luminosità.

I problemi ambientali legati alla variante possono, seppure in minima parte, avere rilevanza generale, agendo indirettamente sui cambiamenti climatici, ma anche rilevanza locale, influenzando il consumo di risorse (suolo, acqua ed energia), le emissioni acustiche e di inquinanti nell’aria, la produzione di acque reflue e di rifiuti, la pressione sulle risorse naturali.

La proposta di Variante al P.R.G. potrebbe permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente:

1. nella scelta localizzativa, che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell’aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali che si orienta verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/riducendo le pressioni ambientali derivabili e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

In merito al primo aspetto, la Variante al P.R.G. ha tenuto conto della pianificazione sovraordinata (pianificazione inerente PAI, PPTR, PTA) e in particolare di quella comunale (P.R.G.).

In merito al secondo aspetto, al par. 5.7 del RAP, relativo alla coerenza della proposta di Variante con lo sviluppo sostenibile, si specifica quanto segue: *“La tipologia di intervento allegato alla proposta di variante non specifica in dettaglio i livelli di permeabilità e/o i materiali previsti per le realizzazioni, pertanto, al fine di mitigare gli impatti ambientali della trasformazione urbanistica, si auspica in questa sede che sia promossa*

l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art.2 della L.R. 13/2008 "norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il miglior utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:

- a) *di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all'art.4, comma 3 e 8 della L.R. 13/2008;*
- b) *di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica;*
- c) *di misure di risparmio idrico (riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi ecc.);*
- d) *per la sistemazione delle aree esterne, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti e prevedere un'adeguata sistemazione a verde con soggetti arborei autoctoni. (pgg. 37-38 del RAP)*

Si rileva tuttavia che

- **non è specificata una percentuale/indicatore riferito alle aree da destinare al verde pubblico fra quelle destinate da cedere gratuitamente (mq 2721, come indicato a pag. 16 del RAP) che tuttavia comprendono la cospicua viabilità e le aree a parcheggio;**
- **le suddette misure in ogni caso appaiono degli intenti e non sono specificate negli elaborati della Variante o nelle NTA le modalità, le responsabilità e la cogenza della loro attuazione.**

3. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE AL PRG

Le aree oggetto di variante sono distinte in catasto come segue ...:

- Ditta Ferrara Pasquale in qualità di Amministratore della F.I.M. s.r.l. Foglio di mappa n. 16, particelle nn. 2774 - 2775 - 2777 - 2778 - 2801 - 2802 - 2804 - 2805, di complessivi mq 6.298;
- Comune di Capurso esproprio per servitù di condotta Foglio di mappa n. 16, particelle nn. 2800 - 2803, di complessivi mq 288.

Allo stato attuale l'area di proprietà del soggetto proponente, ..., risulta libera e contigua all'edificazione residenziale di Triggiano. (pg. 13-14 del RAP) I suoli oggetto di ri-tipizzazione sono ubicati a ridosso di una zona di completamento residenziale già edificata ed urbanizzata. (pg. 17 del RAP)

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente quadro.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, l'area in oggetto, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricadono nell'ambito: "Puglia Centrale" e nella figura: "La conca di Bari e il sistema radiale delle lame" e non interessano alcuna componente paesaggistica.

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto non è interessata da siti della Rete Natura 2000, aree protette.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, risultano "interessate da "aree ad Alta, Media e Bassa pericolosità" solo alcune zone della variante destinate ad infrastrutture viarie o a zone pertinenti dei fabbricati da edificare. ... Quanto sopra richiede, in fase di acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari all'intervento, il parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI, a seguito di redazione di specifico studio di compatibilità idrologica ed idraulica". (pg. 30 del RAP)

In riferimento alla **tutela delle acque**, la variante al PRG comunale per la ritipizzazione dei suoli di proprietà FIM s.r.l. in oggetto ricade in un'area tutelata dal PTA "a contaminazione salina".

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito del territorio comunale interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della **qualità dell'aria**, si evidenzia che il territorio comunale di Triggiano è classificato dal P.R.Q.A. come Zona IT1614-Agglomerato di Bari, delimitato dai confini amministrativi dei Comuni di

Bari e delle aree urbane minori contigue dei Comuni di Modugno, Bitritto, Valenzano, Capurso, Triggiano. Pertanto, i dati di riferimento per l'area oggetto della Variante in esame, sono quelli acquisiti da A.R.P.A. nella stazione più vicina ubicata a Bari Carbonara, poiché all'interno del territorio comunale non sono presenti stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria. Dall'ultima Relazione preliminare sulla Qualità dell'Aria in Puglia, nel 2021 si registra un numero di superamenti limite giornaliero pari a 8 ed un valore medio di PM10 pari a 21 µg/m³;

- dal punto di vista della **qualità del clima acustico**, il Comune di Triggiano non è attualmente dotato di un Piano di zonizzazione acustica del territorio secondo le disposizioni della L.447/95 e della LR 3/2002;
- dal punto di vista della **produzione e smaltimento dei rifiuti**, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Triggiano ha registrato nel 2021 una produzione di RSU circa 410 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 67,4%;
- dal punto di vista dello **smaltimento dei reflui urbani**, il Comune di Triggiano ricade nell'agglomerato di Bari (codice 1607200601), dotato di due impianti di depurazione delle acque reflue Bari Ovest e Bari Est. Nello specifico l'area in oggetto, afferisce al depuratore di Bari Est, con una potenzialità attuale di 389.000 A.E. (come da Determinazione Dirigenziale AIP n. 63 del 23.03.2020 recante le Potenzialità di progetto degli ID gestiti da AQP), a fronte di un carico generato pari a 461.394 A.E.
- In riferimento alla **sismicità**, le indagini hanno consentito di classificare il suolo di fondazione come categoria B. (pg. 44 del RAP)

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

La valutazione degli impatti potenziali sull'ambiente, derivanti della proposta di Variante al P.R.G. è svolta al paragrafo 6 del RAP, nel quale è descritto il contesto entro il quale si inserisce la proposta di *ritipizzazione e la conseguente variante al P.R.G. definendo il sistema di relazioni e rapporti che si vengono a stabilire tra componenti ambientali ed opere.*

Tenendo conto delle caratteristiche del contesto interessato, l'analisi degli impatti riguarda le seguenti componenti ambientali:

- *componente antropica e salute pubblica;*
- *aria e fattori climatici;*
- *suolo e sottosuolo;*
- *acque superficiali e sotterranee;*
- *vegetazione e flora;*
- *fauna;*
- *ecosistemi;*
- *patrimonio storico-culturale e paesaggio;*
- *rumore e vibrazioni;*
- *rifiuti;*
- *energia;*
- *mobilità.* (pg. 39 del RAP)

Per ognuna di esse, al par. 6.1 sono analizzati: l'identificazione, la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità gli impatti determinabili, nonché le eventuali azioni di mitigazione e compensazione, sia in fase di cantiere che di esercizio.

Fra gli impatti si rileva, a carico della componente suolo quanto riportato nel RAP a pag 44 *“L'attività di escavazione, ovvero l'asportazione di suolo e della relativa copertura vegetale, produrrà un'alterazione della struttura pedologica originaria, detta alterazione comunque non produrrà forme significative di erosione idrica in quanto gli interventi non attueranno una modificazione significativa dell'attuale regime di scorrimento delle acque meteoriche superficiali, inoltre le piantumazioni previste in progetto contribuiranno a scongiurare forme di erosione del suolo”.*

Dall'analisi di quanto definito nel par. 6.1 si desume quanto segue:

- *Non si rilevano aspetti cumulativi degli effetti in quanto saranno posti in essere tutti gli interventi di mitigazione finalizzati a ridurre e/o annullare qualsiasi impatto ambientale. Gli impatti legati alla*

realizzazione dell'intervento, potrebbero, quindi, combinarsi con quelli già indotti dalle strutture esistenti, anche in senso positivo mitigando ulteriormente gli attuali impatti delle strutture presenti ad esempio attraverso il completamento formale degli isolati, nonché del traffico, grazie alla nuova arteria stradale che consentirà maggiore fluidità alla circolazione (par. 6.2 del RAP, pg. 57);

- *L'intervento proposto non determina implicazioni di natura transfrontaliera (par. 6.3 del RAP, pg. 57);*
- *L'intervento oggetto di analisi non apporta elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente (par. 6.4 del RAP, pg. 57);*
- *I possibili impatti, ..., avranno lieve entità, parziale durata e l'estensione degli stessi si limiterà alle zone strettamente limitrofe all'area oggetto di analisi (par. 6.5 del RAP, pg. 57);*
- *Non si rileva la presenza di speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, né si intravede alcun sensibile superamento dei livelli di qualità ambientale, per i quali si possa determinare un valore apprezzabile di vulnerabilità dell'area circostante considerando che il contesto ambientale e paesaggistico è già privo di particolare valore (par. 6.6 del RAP, pg. 57);*
- *Non si rilevano impatti su aree protette in quanto l'area in oggetto di analisi ricade in un'area priva di qualsiasi vincolo di natura ambientale e paesaggistica (par. 6.7 del RAP, pg. 57);*
- *La dimensione modesta dell'intervento, rispetto ai contesti consolidati già esistenti nell'area, rende l'intervento trascurabile nei suoi effetti complessivi sull'ambiente (pg. 58 del RAP);*
- *Sono necessari limitati interventi di mitigazione, ..., che, se applicati rendono sostenibile, dal punto di vista dell'ambiente, l'attuazione della presente Variante. (pg. 59 del RAP)*

Si rileva che l'analisi degli impatti è stata condotta in modo qualitativo, nonostante la Variante in oggetto possa invece quantificare, attraverso ad esempio il calcolo del carico insediativo e delle superfici impermeabili, con buona precisione gli impatti (in termini di consumo di risorse/produzione di reflui e rifiuti, traffico ecc.) a carico delle diverse componenti ambientali e, di conseguenza, stabilire l'entità e l'estensione nello spazio delle proposte misure di mitigazione, la cui messa in atto effettiva risulta, come specificato sia nel RAP che nel contributo di ARPA, fondamentale per il contenimento di questi, seppur minimi, impatti.

Stante tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, dei contenuti del rapporto preliminare di verifica e delle risultanze dell'istruttoria tecnica svolta in applicazione dei criteri all'allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12", si sintetizza quanto di seguito:

- la capacità del P/P di incidere e trasformare il territorio e l'ambiente, tenendo conto degli interventi previsti dallo stesso, è *medio*
- il livello di sensibilità ambientale riscontrato nell'area interessata, anche alla luce delle possibili interrelazioni con il sito d'inserimento è *basso*
- il grado di significatività dei possibili impatti sull'ambiente determinati dall'attuazione della variante è *basso*.

Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità:

- le conoscenze e le informazioni rese dai SCMA, negli elaborati della variante e nel rapporto preliminare *non* necessitano di ulteriori approfondimenti al fine di definire gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante;
- risulta possibile mettere in atto/proporre sin d'ora misure che riconducano i possibili impatti sull'ambiente entro limiti di sostenibilità;
- non è necessario sottoporre a consultazione pubblica le scelte di variante e le relative possibili alternative;
- è improbabile che possano manifestarsi ulteriori fattori di criticità nel corso dell'attuazione della variante, tali da essere necessario predisporre fin d'ora il monitoraggio delle finalità di cui all'art. 1 co. 3 della L.R. 44/2012 e smi.

SI RITIENE che la proposta di Variante al PRG comunale per la ritipizzazione dei suoli di proprietà FIM s.r.l., formalizzata dall'autorità procedente comunale di Triggiano con Determinazione Dirigenziale n.280 dell'01/03/2022 non sia assoggettata alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., per i motivi sopra evidenziati.

Ciò stante, si PRECISANO, ai sensi dell'art. 12 co. 3 bis del D. Lgs. 152/06 e sss.mm.ii, le seguenti RACCOMANDAZIONI al fine di evitare o prevenire eventuali ulteriori effetti negativi sull'ambiente evidenziati nella presente istruttoria, che l'autorità procedente e l'organo deputato alla sua approvazione dovrà recepire prima dell'approvazione della Variante:

- a) si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
- b) si riportino nelle NTA della Variante o negli elaborati tecnici tutte le misure di mitigazione indicate nel RAP, dettagliandole il più possibile, specificando:
 - o l'entità che l'estensione delle stesse, ove possibile, alla luce di quanto rilevato in merito all'analisi degli impatti,
 - o i materiali, le tecnologie costruttive, le misure di risparmio energetico e di gestione rifiuti, secondo i principi di cui alla L.R. 13/2008;
- c) si integrino gli elaborati tecnici o le NTA, con le seguenti ulteriori misure:
 - o si recepiscono le indicazioni di ARPA e AdB contenute nei contributi resi nella fase di consultazione e sopra riportati;
 - o al fine di contenere effettivamente la superficie delle aree pavimentate non destinate all'edificazione, si dettagli la configurazione di massima delle aree destinate a verde, al netto della viabilità e delle aree a parcheggio, e si stabilisca un indice di permeabilità per le aree a verde e per tutta la Variante, che limiti le superfici impermeabili quanto più possibile alle sole aree edificabili,
 - o si forniscano indicazioni sulle specie arboree da piantare prediligendo specie autoctone, ai sensi del D.lgs. 386/2003;
 - o si riportino le misure per le aree soggette a contaminazione salina di cui al PTA, nel caso le attività di gestione del verde utilizzino acque sotterranee, nonché a quelle relative al risparmio idrico,
 - o si tenga conto della disciplina cogente contenuta nel Regolamento Regionale 26/2013, in materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
 - o siano indicate in modo chiaro le responsabilità e le modalità di attuazione di tutte le misure, nonché eventuali meccanismi di controllo della loro attuazione.

Si RACCOMANDA altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di migliorare la coerenza fra le misure ambientali della variante in oggetto e la pianificazione di pari livello e contribuire a risolvere le criticità ambientali individuate nel territorio in esame:

- favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile;
- garantire la coerenza delle prescrizioni di cui al presente atto con quelle impartite con altri provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di eventuali successivi strumenti urbanistici insistenti nel territorio comunale in oggetto;
- rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio, tenendo conto di quanto contenuto nel presente provvedimento in particolare per quel che concerne la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, in termini di accrescimento della "resilienza" delle aree urbane e di miglioramento della qualità urbana e indirettamente del benessere collettivo e dell'utilità sociale. Ciò in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto.

SI PRECISA che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante al PRG comunale per la ritipizzazione dei suoli di proprietà FIM s.r.l. formalizzata dall'autorità procedente comunale di Triggiano con la Determinazione Dirigenziale n.280 dell'01/03/2022, pertanto non esonera l'autorità procedente comunale dall'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati in materia ambientale anteriormente alla definitiva approvazione della Variante.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di non assoggettare la proposta di Variante al PRG comunale per la ritipizzazione dei suoli di proprietà FIM s.r.l., formalizzata dall'autorità procedente comunale di Triggiano con la Determinazione Dirigenziale n.280 dell'01/03/2022, alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con le motivazioni e le raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente, espresse in narrativa;**
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante al PRG comunale per la ritipizzazione dei suoli di proprietà FIM s.r.l. formalizzata dall'autorità procedente comunale di Triggiano con Determinazione Dirigenziale n.280 dell'01/03/2022, pertanto non esonera l'autorità procedente comunale dall'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati in materia ambientale anteriormente alla definitiva approvazione della Variante;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti in relazione all'iter di approvazione della variante di che trattasi;
- **di notificare** il presente provvedimento, a mezzo PEC all'Autorità procedente – Comune di Triggiano;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Sezione Urbanistica regionale;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
 - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
- il presente provvedimento, composto da n.10 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*

- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

***La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. A. Riccio***

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della previgente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte dei Dirigenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie.

***Posizione Organizzativa Valutazione Ambientale Strategica
Dott.ssa R. Marrone***